

3. La missione SOGIN. Attribuzione di ulteriori attività istituzionali

In adesione a quanto previsto all'art. 13 del D. Lgs. 79/1999 e alle stesse disposizioni dell'atto costitutivo, la disciplina statutaria reca le indicazioni in ordine all'oggetto dell'attività, sostanzialmente indirizzata alla realizzazione del c.d. *decommissioning*⁷, al mantenimento in sicurezza degli impianti ed alla chiusura del ciclo del combustibile.

Come evidenziato nel precedente referto, l'atto costitutivo e specie lo statuto hanno provveduto a integrare l'ambito di attività rispetto a quello originariamente previsto dall'art. 13, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 79/1999, in particolare con riguardo alle attività "connesse e conseguenti", le quali assumono maggiore esplicazione e estensione. Viene infatti stabilito [art. 2 dell'atto costitutivo] che la Società, operando sia in Italia che all'estero, possa svolgere qualsiasi attività, non solo connessa, ma anche *strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale*, tra le quali, a titolo esemplificativo, sono elencate: il recupero e la *valorizzazione dei siti ove sorgono le centrali*; l'adeguamento in sicurezza, nonché la possibilità di svolgere attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizi nei settori attinenti l'oggetto sociale e qualunque altra attività che consenta migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse, e competenze assegnate⁸.

⁷ Nell'industria nucleare, il termine in questione indica tutte le misure da prendere al termine della vita dell'impianto, finalizzate a proteggere e poi rimuovere la struttura produttiva inattiva, in modo da garantire la sicurezza e la salute delle persone direttamente e indirettamente coinvolte. Il D. Lgs. n. 230/1995 definisce lo smantellamento come: "*l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica, al mantenimento in sicurezza degli impianti ed alla chiusura del ciclo del combustibile*".

⁸ Lo Statuto vigente all'art. 4 prevede che:

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile, e le attività connesse e conseguenti. La Società svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, commercio ed artigianato. La Società può inoltre operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:

a) recupero e valorizzazione dei siti in cui sorgono centrali elettronucleari;

b) adeguamento di sicurezza di centrali elettronucleari.

La Società può, inoltre, svolgere attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizi in tutti i settori attinenti l'oggetto sociale, nonché qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

- può assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria, od a quella dei soggetti partecipati, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti dei

Da dire tuttavia che l'oggetto sociale di SOGIN dovrebbe essere adeguato a seguito delle disposizioni normative sopravvenute nel 2003 e 2004, le quali hanno attribuito a SOGIN, come più ampiamente di seguito illustrato, ulteriori attività. Si tratta dei provvedimenti, già indicati in precedenza, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza del 14 febbraio 2003 e 7 maggio 2004; nonché del d.l. 14 novembre 2003 n. 314 [c.d. decreto Scanzano] convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2003 n. 368 ed inoltre della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*.

In particolare nuovi compiti sono conseguiti dalla dichiarazione dello stato di emergenza [DPCM 14.2.2003] in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte. Con ordinanza presidenziale [7.3.2003 n.3267] è stato nominato, nella persona del Presidente di SOGIN S.p.A., un Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, alla predisposizione dei piani per l'avvio dello smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano [Caserta], Trino Vercellese [Vercelli], Caorso [Piacenza] e Latina, nonché degli impianti di ENEA e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat Avio di Saluggia [Vercelli], impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia [Roma], ITREC di Trisaia [Matera] e degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo [Alessandria].

Per la realizzazione dei compiti affidatigli, il Commissario Delegato si è dotato di una Struttura commissariale ed ha nominato SOGIN quale soggetto attuatore delle attività delegate al Commissario, ruolo regolato tra le parti con la convenzione stipulata il 7 luglio 2003.

pubblico;

- può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate.

In attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali nn. 1 e 4/2003, il 13 maggio 2003 è stata siglata tra SOGIN ed ENEA una convenzione per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile di proprietà ENEA e per l'affidamento in gestione a SOGIN, nonché un protocollo d'intesa che prevede il trasferimento a SOGIN, entro il 30 settembre 2003, della proprietà degli impianti stessi. Il 6 giugno 2003 SOGIN ha siglato analoghi accordi con FN S.p.A. per quanto attiene l'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di Bosco Marengo. Il Commissario delegato, sulla base dei predetti accordi, ha disposto il trasferimento a favore di SOGIN delle licenze ed delle autorizzazioni nonché l'affidamento della gestione degli impianti di FN S.p.A [ordinanza 6/2003] e di ENEA [EUREX a Saluggia (VC), ITREC a Trisaia (MT), OPEC1 e IPU a Casaccia (RM) - ordinanze 8 e 9/2003].

Detti accordi hanno consentito il raggiungimento degli scopi statutari del "Consorzio Smantellamento Impianti del Ciclo del combustibile Nucleare - SICN" - costituito, ai sensi dell'art. 13, del DM 26 gennaio 2000, tra i consorziati SOGIN, ENEA ed FN) e comportato l'assunzione dell'unanime decisione di scioglimento del Consorzio medesimo, con effetto dal 1° luglio 2003. Lo scopo del Consorzio, infatti, era quello di coordinare e controllare le attività di smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile nucleare di ENEA e FN e quello di individuare le condizioni per il conferimento a SOGIN di tali impianti.

In sostanza alla SOGIN è ora affidato [sulla base delle indicate ordinanze commissariali e quale soggetto titolare o gestore degli impianti stessi] non solo il compito di provvedere allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse già di proprietà di ENEL S.p.A. [Caorso, Garigliano, Latina e Trino] ed alla chiusura del ciclo del combustibile, ma anche di provvedere allo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare già di proprietà di ENEA e sue partecipate [FN s.p.A].

In tale contesto è stata deliberata l'acquisizione, da ENI-Ambiente s.p.a., della partecipazione azionaria di maggioranza della NUCLECO s.p.a., nella misura del 60% e per un valore di 2,2 milioni di euro.

Inoltre, in data 29 dicembre 2004 tra SOGIN e FN s.p.a. è stato sottoscritto, con efficacia 1° gennaio 2005, l'atto pubblico di acquisto del ramo di azienda nucleare di FN al corrispettivo di 1,99 milioni di euro, vendita che ha comportato il trasferimento di 49 dipendenti, in precedenza distaccati presso SOGIN.

Un ulteriore ampliamento dei compiti affidati alla Società è derivato dalle disposizioni del più volte citato d.l. 14 novembre 2003, n. 314 [c.d. "Decreto Scanzano"] il quale in sede di conversione [L. 368/2003] non indica più il sito per la realizzazione del deposito nazionale, bensì la procedura per una sua individuazione da completare entro gennaio 2005 mentre per l'anno 2008 è prevista la realizzazione del deposito nel quale sistemare, in via definitiva, i rifiuti di 3^a categoria e il combustibile irraggiato. A oggi, tuttavia, tale procedura non è stata ancora avviata.

La legge 368 dispone inoltre che il Presidente del Consiglio dei Ministri nomini un Commissario straordinario per l'attuazione di tutti gli interventi necessari alla realizzazione del deposito e che SOGIN provveda, nel rispetto delle direttive commissariali, alla realizzazione del deposito e al relativo finanziamento attraverso prezzi o tariffe da stipulare per il conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito stesso. La stessa legge prevede inoltre che con apposito DPCM si provveda, avvalendosi del supporto operativo di SOGIN, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, applicando le stesse procedure tecniche e amministrative previste per il deposito dei rifiuti di III categoria.

Viste le difficoltà insorte per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, alla Società è stato da ultimo affidato dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, fra l'altro, il compito di provvedere alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi.

La stessa legge 239 ha, inoltre, previsto che l'attività SOGIN si estenda, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, alla valorizzazione dei siti e delle infrastrutture di sua proprietà al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico ed alla sicurezza del sistema elettrico nazionale [art.1, comma 102].

Infine, ai fini di un'ottimizzazione delle risorse, SOGIN potrà inoltre svolgere attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente anche all'estero. Tali attività saranno svolte dalla Società "in regime di separazione contabile", anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa [art.1, comma 103].

Da segnalare, inoltre che, nell'ambito della valutazione di una strategia alternativa allo stoccaggio a secco del combustibile, stante le difficoltà ad ottenere le autorizzazioni da parte degli Enti locali alla realizzazione di depositi provvisori, si è provveduto a costituire un Ufficio a Mosca per verificare la fattibilità di una ipotesi di riprocessamento in Russia. Tale Ufficio potrà eventualmente essere utilizzato per la gestione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione tra Italia e Federazione Russa per lo smantellamento dei sottomarini nucleari ed il trattamento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare del novembre 2003, che vede la fattiva collaborazione di SO.G.I.N. [ved. Parte I, Parag. 4.1].

La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 20 settembre 2004, ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive integrazioni, di riforma del diritto societario.

L'ambito di competenza della Società, con particolare riguardo alla missione istituzionale, consente di precisare che la SOGIN, seppure costituita in forma di Società di capitali, non è assimilabile a una comune impresa privata, essendo caratterizzata da una missione pubblica e da un meccanismo di finanziamento del tutto peculiare e coerente con gli interessi pubblici perseguiti. Interessi, connotati da particolare pregnanza e delicatezza per la sicurezza delle collettività e da iscriverne fra

le priorità nazionali specie a seguito delle emergenze più recenti legate alla situazione di allarme per episodi di terrorismo che hanno investito anche il nostro Paese.

Con riferimento al sistema di finanziamento, è da precisare un'importante distinzione tra le attività istituzionali e quelle ad esse collaterali. Risultano infatti comprese tra gli oneri generali del sistema elettrico e, quindi posti a carico degli utenti elettrici, soltanto quelli per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8 del DM 26 gennaio 2000. Al riguardo è opportuno ricordare che la legge n. 239/2004, ad integrazione delle disposizioni contenute nella legge 368/2003, per la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sull'intero territorio nazionale, rimanda ad apposito DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83, precisando peraltro che non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3.1. Disattivazione degli impianti nucleari e smaltimento dei rifiuti radioattivi: aspetti procedurali

Come evidenziato nel referto dello scorso anno, l'esecuzione delle operazioni connesse alla *disattivazione di impianti nucleari* è soggetta ad un complesso *iter* autorizzativo e procedurale previsto dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 [artt. 55 e 56], in parte modificato con il D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241⁹.

Tale procedimento, fra l'altro privo in alcuni passaggi di riferimenti temporali certi, a causa del coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni abilitate a bloccare l'*iter*, ha determinato un rallentamento nell'attività di smantellamento. Situazione, questa, aggravatasi in quanto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (DPCM 14 febbraio 2003) e della sua proroga (DPCM 7 marzo 2004), l'APAT ha dovuto dirottare le proprie risorse, al fine del rilascio dei relativi pareri,

⁹ I decreti in questione hanno dato attuazione alle deleghe legislative di recepimento delle direttive 89/618, 90/641, 92/3, 96/29 EURATOM

prioritariamente all'analisi dei documenti relativi alle varie criticità segnalate per i vari impianti nucleari nelle diverse Ordinanze del Commissario Delegato.

L'avvio dell'esame delle istanze da parte delle amministrazioni competenti è stato peraltro ulteriormente ritardato dalla necessità di definire i criteri per l'integrazione tra la procedura di istanza e la valutazione di impatto ambientale [VIA], la cui applicazione agli smantellamenti nucleari è ancora in via di regolazione, mentre solo di recente sono stati fissati ufficialmente primi riferimenti. In merito si rileva che il Ministero dell'ambiente con lettera 18 settembre 2001 ha indicato la necessità di tale procedura per tutte le attività di *decommissioning*, comprese le attività preliminari di cui al d.lgs. 241/2000 e al DM 4 agosto 2000¹⁰, con esclusione delle attività di trattamento rifiuti e di stoccaggio a secco del combustibile; solo per le attività preliminari è stata tuttavia ammessa la possibilità di richiesta di esenzione.

Il 30 ottobre 2003, al fine di assicurare la tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi, è stato siglato un accordo di collaborazione istituzionale da parte dei Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente, per i beni e le attività culturali, nonché dall'APAT, dal Commissario per l'emergenza e da SO.G.I.N. [art. 15, legge 7.8.1990, n. 241]¹¹.

Tale accordo ha definito uno schema di svolgimento coordinato dei procedimenti con l'obiettivo di completare l'intero iter autorizzativo entro un tempo massimo di 180 giorni dal suo avvio. Ciò nonostante non si riscontra a tutt'oggi il rilascio di alcuna autorizzazione di VIA e disattivazione di impianti nucleari. La

¹⁰

Con lettera del 3 febbraio 2004 indirizzata al Ministero delle attività produttive e a SOGIN, APAT ha espresso l'opinione che le prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi contenute nel DM 4.8.2000, con il quale erano state autorizzate alcune attività di smantellamento della centrale di Caorso, dovessero essere estese alle attività definite nei piani di intervento di cui alle ordinanze commissariali, vale a dire alla gran parte delle attività di smantellamento previste in questo programma. Questa posizione dell'Autorità di sicurezza protrae quanto già disposto dal Commissario delegato nell'ordinanza n. 5/2003 e costituisce un importante e atteso elemento di chiarezza in merito alle condizioni da osservare per il rilascio in maniera convenzionale dei materiali radioattivi derivanti dagli smantellamenti. E', peraltro, da rilevare che tali condizioni sono, per molti aspetti, più restrittive di quanto è in vigore nella maggior parte degli altri paesi e di quanto è indicato nella Direttiva 96/29 dell'Euratom.

¹¹ Il testo dell'accordo di collaborazione istituzionale e gli schemi dei procedimenti sono allegati all'Ordinanza del Commissario Delegato alla sicurezza nucleare n. 13/2003 del 10 novembre 2003 - Piani per la disattivazione degli impianti nucleari, pubblicata sulla GURI- serie generale- n. 268 del 18 novembre 2003.

Società prevede che il primo decreto di compatibilità ambientale, riguardante la centrale di Trino, sarà emesso nei primi mesi del 2005 e l'ultima istanza, relativa alla Centrale di Caorso, presumibilmente entro settembre 2005.

In merito si ricorda che nel secondo semestre 2003 SOGIN ha anche presentato gli Studi di Impatto Ambientale e gli "addendum" alle istanze di disattivazione già presentate nel 2001/2002, prevedendo i seguenti tempi di approvazione, nel rispetto di quanto previsto nelle ordinanze del Commissario delegato e nell'accordo di collaborazione istituzionale, allora in fase di sottoscrizione.

Sito	Data di Presentazione	Termine di approvazione ai sensi dell'accordo istituzionale
Garigliano	06.06.2003	31.03.2004
Trino	25.09.2003	28.02.2004
Latina	24.11.2003	30.04.2004
Caorso	21.12.2003	31.05.2004

In ordine all'impianto di FN S.p.A. è stata presentata a luglio 2003 l'istanza generale di disattivazione mentre per gli impianti di ENEA è in corso la stesura dei documenti per le istanze di disattivazione che verranno presentate nel 2005/2006.

Per quanto riguarda lo *smaltimento e il deposito dei rifiuti radioattivi*, la relativa disciplina recata all'art. 33 del D. Lgs. 230/95, è stata puntualmente illustrata nel referto dello scorso anno cui si fa pertanto rinvio.

4. Altre attività SOGIN

4.1. I servizi a favore di terzi

Conformemente agli indirizzi del Ministero delle attività produttive, la SOGIN ha inteso operare nel perseguimento di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze disponibili, tramite lo svolgimento di servizi a favore di terzi, attenendosi alle indicazioni recate dal DM 7 maggio 2001 le quali risultano oggi tanto più avvalorate a seguito dei nuovi indirizzi contenuti nel recente DM 2 dicembre 2004.

Come evidenziato nel precedente referto, dette attività, inizialmente rivolte verso servizi nucleari, smantellamento di impianti e formazione, sono state progressivamente sviluppate anche nel settore ambientale ed il loro volume si è mantenuto costante nel 2003, pur in un quadro di congiuntura economica negativa.

Fra i principali committenti di SOGIN vanno segnalati: i) la Commissione Europea, per le attività di assistenza all'esercizio ed allo smantellamento delle centrali nucleari dei Paesi dell'Est Europa; ii) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e il Commissario di governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, per i servizi ambientali; iii) EdF, British Nuclear Fuel Ltd (BNFL), ENEL, per servizi e consulenze in ambito nucleare.

Nei prossimi anni è previsto un incremento di queste attività al fine di mantenere una elevata capacità operativa nel settore industriale nucleare e ambientale, anche oltre il completamento della disattivazione delle centrali e degli impianti nucleari.

Sul fronte dello sviluppo dei servizi di ingegneria nucleare e ambientale a terzi, merita segnalazione l'accordo di cooperazione bilaterale per l'assistenza italiana allo smantellamento dei sommergibili nucleari, sottoscritto il 5 novembre 2003 dai Ministri degli esteri italiano e russo¹². Tale accordo si inquadra nelle intese del vertice G8 di Kananaskis [Canada] del giugno 2002 e prevede un impegno economico da parte del Governo Italiano di 360 milioni di euro, ripartito in un periodo di dieci anni. La SOGIN è stata individuata quale istituzione di riferimento per la parte italiana.

Sullo svolgimento dei servizi e delle attività a favore di terzi, ulteriori più dettagliate informazioni sono nel referto dello scorso anno. A riguardo delle quali, come già osservato, un giudizio positivo può essere espresso, ma solo qualora tali attività siano mantenute entro i limiti consentiti dallo statuto sociale e dagli indirizzi governativi. Esse, se efficacemente gestite e senza travalicare le priorità della missione istituzionale, possono offrire specifica copertura ai costi diretti e indiretti delle risorse umane e strumentali impegnate senza mai gravare sulla tariffa elettrica

¹² Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre 2004, ha approvato il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione del predetto accordo internazionale.

e ottenendo anzi per tal via di ridurre l'onere nucleare per gli utenti di energia elettrica.

4.2. La valorizzazione dei siti

Come segnalato nel precedente referto, nell'ambito della missione affidata, sono stati conferiti a SOGIN, oltre ai quattro impianti elettronucleari da dismettere [Caorso, Garigliano, Latina e Trino], anche le vaste aree circostanti che costituiscono la cosiddetta zona di rispetto prevista dalla normativa per garantire, al massimo livello, la sicurezza della popolazione durante l'esercizio degli impianti.

L'estensione complessiva di tale proprietà è di circa 550 ettari, dei quali poco meno di 100 sono attualmente delimitati dalle recinzioni, entro le quali sono ubicati gli impianti e si svolgeranno le operazioni di smantellamento.

Nelle quasi totalità delle restanti aree, pari a circa 450 ettari, sono sostanzialmente precluse, in assenza della riduzione degli attuali vincoli APAT e di modifica delle destinazioni d'uso previsti nei vigenti piani regolatori, significative forme di valorizzazione. Nondimeno, va pure considerato come tali aree potrebbero anche essere utilizzate per realizzare iniziative industriali in ragione delle infrastrutture di cui esse dispongono. Infatti, ciascuno dei quattro siti è dotato di stazione elettrica di collegamento alla rete nazionale di alta tensione e le stazioni stesse costituiscono importanti nodi per il transito dell'energia, di canali di presa e di scarico di acqua di raffreddamento di notevole capacità e di una serie di edifici e di *infrastrutture logistiche recuperabili per eventuali iniziative industriali*.

La vigente normativa attribuisce del resto priorità ai progetti di realizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica che comportino il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale¹³. L'utilizzazione,

¹³ Decreto Legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83 "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici", all'articolo 3, comma 1 stabilisce che: "Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici... omissis... sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive".
Con l'Accordo del 5 settembre 2002, la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province, Città e Comunità montane, ha individuato i criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio

da parte di SOGIN, di tali aree, potrebbe forse assecondare gli indirizzi ministeriali e le indicazioni statutarie intese a favorire la valorizzazione delle risorse societarie, mentre per altro verso, asseconderebbe una tendenza legislativa intesa a minimizzare sottrazioni di territorio per usi industriali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

In questa direzione sembrano muovere le iniziative della società, particolarmente interessata ad estendere l'attività oltre i ristretti ambiti segnati dalla missione istituzionale.

Oltre a quanto già detto nel referto dello scorso anno, merita particolare segnalazione l'iniziativa per la realizzazione del "*piano integrato di sviluppo dell'area del sito di Latina*" che prevede la cessione al Comune di Latina di una consistente porzione di territorio appartenente a SOGIN per la costruzione di un porto turistico integrato, di un centro tecnologico e di altre compatibili iniziative industriali, con mandato all'Amministratore Delegato di acquisire il parere dei competenti Ministeri e di sviluppare il predetto piano.

A proposito di tali attività e dell'impulso che sui temi della valorizzazione ha recentemente assunto maggiore visibilità, va pure osservato che senza negare la potenziale valenza industriale, economica e finanziaria di iniziative di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture, resta tuttavia l'esigenza di mantenere salde le priorità che sole hanno giustificato la costituzione di una società separata e derivanti dalle specifiche disposizioni normative. Il che non è contraddetto dalle recenti disposizioni recate dalla citata legge 239/2004 allorchè prevede attività di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e in coerenza con la riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico¹⁴.

di impianti di produzione di energia elettrica nonché i compiti e le funzioni amministrative nel settore della produzione dell'energia elettrica". Alcuni dei criteri generali riguardano:

- *minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle infrastrutture di collegamento alle reti;*
- *riutilizzo prioritario di siti industriali preesistenti, anche nell'ambito di piani di riconversione;*
- *valutazione comparativa nel caso di più progetti sullo stesso territorio.*

¹⁴ Legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicato in G.U. del 13 settembre 2004, Serie generale n. 215. L'art. 102 dispone: "Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero

4.3. Le attività finanziarie

La SOGIN ha effettuato nel 2003 operazioni di investimento della propria liquidità che a fine anno è risultata pari a circa 443,6 milioni di euro [441 mln a fine 2002]. La SOGIN ha ottenuto proventi finanziari netti per circa 12,2 milioni di euro, con una remunerazione media annua del 2,7% in parte utilizzata per finanziare le attività sociali. A tale proposito, va considerato, come nel sistema di finanziamento della attività caratteristica della società, gli utili ritraibili dalle operazioni finanziarie sono in realtà compresi fra le risorse destinate a copertura dei relativi costi. In altri termini, sulla base della documentazione acquisita, risulta con certezza che gli interessi prodotti dalle disponibilità liquide ricevute in dotazione concorrono al finanziamento delle spese da sostenere per le attività istituzionali di *decommissioning*¹⁵.

Tale liquidità è stata sin qui gestita tramite investimenti a breve che hanno consentito di difendere il capitale dall'andamento inflattivo. Le attuali condizioni nel mercato dei titoli a breve sembrano tuttavia non più assicurare una effettiva copertura dal rischio di depauperamento del capitale, a difesa del quale la società ha previsto forme di investimento a medio termine con uno spostamento degli investimenti sui titoli obbligazionari o su polizze assicurative con rendimenti analoghi o superiori al tasso di inflazione [Del.Consiglio amm. 22.12.2003]. Il che è avvenuto nel corso del 2004.

La Corte già nel precedente referto ha avuto modo di osservare come l'esigenza di speciale cautela, nella selezione delle operazioni finanziarie di investimento della liquidità, si coniughi e perciò non escluda scelte remunerative che, osservata la necessaria prudenza, siano volte ad assicurare minore aggravio a carico del "mercato" elettrico.

delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti".

¹⁵ Si vedano: Documento SOGIN 30.8.1999 "Valutazione del corrispettivo"; Delibera dell'Autorità 20.9.1999 n. 138; DM 26.1.2000; DM 17.4.2001; Delibera Autorità 23.4.2002. In questo senso anche i pareri tecnico professionali in data 30.9.2002. Si veda, infine, la nota sull'impostazione del bilancio 2002, del gennaio 2003.

Resta da dire che, in ordine all'utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato, spetta al Ministero dell'economia il potere di dare indirizzi al fine di ottimizzare la gestione delle liquidità, in virtù di quanto previsto all'art. 23, del d.l. 350/2001, convertito con la legge 23 novembre 2001 n. 409.

Nondimeno, l'esigenza di ulteriori fonti di finanziamento tanto più è divenuta impellente a seguito di recenti misure che hanno fortemente inciso le future disponibilità finanziarie della società originariamente destinate a copertura dei costi relativi alla missione istituzionale [ved. Parte I, Parag. 8]. Tale, in primo luogo, la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas [27.3.2004, n.46] con la quale è stato posto transitoriamente a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue [componente della tariffa elettrica A2] il contributo annuo per le misure di compensazione territoriale a favore dei Comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile, previsto dall'articolo 4 della legge 368/2003 e stimato in circa 40-45 milioni di euro annui. Tale, in secondo luogo, la disposizione recata dall'art. 1, comma 289 della finanziaria 2005 [legge 30.12.2004 n. 311] che, a copertura della riduzione di aliquote Irpef, prevede, per tre anni, un taglio di risorse a SOGIN per oltre 70 milioni di euro annui [210 milioni complessivi] in capo alla componente spettante sulla tariffa elettrica. In sostanza, la quota parte della bolletta elettrica destinata a sostenere i costi dei siti che ospitano centrali nucleari e di smantellamento e stoccaggio sarà invece utilizzata per contribuire ad abbassare le aliquote Irpef.

Tali misure, come anche paventato dagli organi societari - destano non poca preoccupazione in quanto rischiano fra l'altro di determinare l'esaurimento, entro due anni, delle risorse finanziarie liquide di cui SOGIN oggi dispone, con la conseguente necessità per la Società di ricorrere all'indebitamento al fine di mantenere il programma di attività e garantire la sicurezza degli impianti.

5. Aspetti organizzativi e articolazione dei poteri societari

5.1. Gli organi sociali

L'Assemblea dei soci di SOGIN fa capo all'unico azionista, Ministero dell'economia e delle finanze che ne detiene l'intero capitale sociale. Detta partecipazione è stata trasferita da ENEL al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della convenzione fra loro stipulata in data 20 ottobre 2000, con girata dell'unico titolo azionario il 4 novembre 2000.

Il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato dall'Assemblea della Società del 21 novembre 2002. I poteri attribuiti ai consiglieri sono stati più volte modificati dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo con deliberazione n. 32 del 18 novembre 2003 con la quale il Consiglio ha ritenuto di mantenere tutte le funzioni ed i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione degli atti riservati per legge e per statuto all'Assemblea ed al Presidente, nonché per quegli atti specificamente delegati al Presidente ed all'Amministratore Delegato.

Al Presidente sono riservate le materie relative agli Affari Istituzionali alla Comunicazione ed Immagine, alle Relazioni Internazionali alla Protezione Fisica (*security*), nonché l'organizzazione del Comitato Scientifico cui sono attribuiti compiti di alta consulenza, composto da personalità del mondo scientifico nazionale ed internazionale.

All'Amministratore Delegato è affidato il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, di dirigere, coordinare e controllare le attività della struttura della Società, di gestire gli impianti e gli altri beni della medesima, di rappresentare la Società nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti e privati, sia in Italia che all'estero, di perfezionare transazioni di carattere economico-finanziario, anche internazionali, con soggetti pubblici e privati, di svolgere o definire con l'amministrazione dello Stato delle Regioni, delle Province, dei Comuni e ogni altra amministrazione pubblica, pratiche inerenti ai compiti affidati. All'Amministratore Delegato sono stati, inoltre, affidati, con rilascio di apposita

procura e facoltà di subdelega, una serie di poteri necessari alla corrente gestione della Società.

Da segnalare, per il suo rilievo e per completezza di informazione, che nel marzo del 2004 sono stati attribuiti ad un componente il Consiglio di amministrazione, i poteri necessari a sovrintendere, coordinare e controllare le azioni connesse al progetto di cementazione dei liquidi radioattivi di EUREX, presenti nel sito di EUREX – Saluggia.

L'Assemblea straordinaria della Società, il 20 settembre 2004 ha, inoltre, provveduto alle modifiche statutarie rese necessarie a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni. Il controllo contabile della Società è, al momento, affidato al Collegio Sindacale, ma tale controllo, a seguito dell'acquisizione della partecipazione azionaria di maggioranza in NUCLECO S.p.A., dovrà essere affidato ad una Società di revisione esterna nel momento in cui sarà obbligatoria la redazione del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito per diciotto volte nell'anno 2003 e per dodici volte nell'anno 2004.

L'Assemblea si è riunita una volta nell'anno 2003 in sede ordinaria e nell'anno 2004 una volta in sede ordinaria ed una volta in sede straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto sociale.

Il Collegio Sindacale si è riunito dieci volte nell'anno 2003 e sei volte nell'anno 2004. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e due supplenti ed ha continuato a svolgere i compiti assegnati dalle norme del codice civile.

Nel marzo del 2004, il Collegio Sindacale ha raccomandato che nell'affidamento dei contratti di consulenza e degli incarichi professionali fosse specificato il *curriculum* dell'affidatario, i motivi che hanno indotto la Società a sceglierlo e la giustificazione del perché non si potesse provvedere allo svolgimento delle relative attività con personale della Società. Il Collegio Sindacale ha poi raccomandato che i contratti di consulenza e gli incarichi professionali fossero sempre richiesti ed affidati attraverso

gli uffici competenti in modo che il prodotto relativo potesse entrare correttamente nel patrimonio conoscitivo della Società. Il Collegio Sindacale ha, infine, ritenuto necessaria la revisione del regolamento interno concernente l'affidamento dei contratti di consulenza e degli incarichi professionali.

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme recate dal d.l. 168/2004 il Collegio sindacale ha richiesto un preciso rendiconto sulla puntuale osservanza di quanto prescritto all'art. 1, comma 9.

Il Ministero dell'economia solo in data 23 dicembre 2004 ha provveduto ad emanare le direttive previste dal comma 9 dell'art. 1 del d.l. 168, per conformare le attività delle società partecipate, fra cui SOGIN, a quanto disposto dal citato comma 9, con particolare riferimento ai limiti fissati in materia di affidamento di incarichi di studio e consulenza. Tale direttiva è pervenuta a SOGIN il 27 dicembre scorso ed è stata comunicata alla Corte.

I compensi riconosciuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non hanno subito modifiche e restano quindi invariati rispetto a quanto riferito nel precedente referto di questa Corte.

5.2. *L'organizzazione degli uffici*

La struttura organizzativa della Società è stata da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del maggio 2004 ed è costituita da due Direzioni [Finanza & Servizi, Tecnologie & Ambiente] e cinque Funzioni [Risorse Umane & Organizzazione, Relazioni Esterne, Internal Auditing, Segreteria Tecnica, Affari Societari & Legale].

La Direzione Finanza & Servizi è responsabile delle attività finanziarie, del bilancio, del *procurement*, della pianificazione strategica, dei rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del budget e del controllo di gestione.

La Direzione Tecnologie & Ambiente è responsabile della programmazione, dello studio e dell'esecuzione delle attività di "core business" assegnate alla SOGIN, nonché delle attività per "terzi"; è responsabile, altresì, del *licensing*, della garanzia qualità, della radioprotezione e sicurezza, del combustibile e della security.